



Bruxelles, 21 novembre 2017

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL DIRITTO SOCIETARIO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le amministrazioni nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interesse sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sul diritto societario non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei diversi settori del diritto societario dell'Unione saranno in particolare le seguenti:

- le **società costituite nel Regno Unito** saranno società di un paese terzo e, in quanto tali, non saranno riconosciute automaticamente dagli Stati membri a norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia). Gli Stati membri non saranno tenuti a riconoscere la personalità giuridica e le limitazioni di responsabilità delle società che, pur avendo l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione-27, sono costituite nel Regno Unito. Le società costituite nel Regno Unito potranno essere riconosciute a norma del diritto nazionale di ogni Stato membro (norme di diritto internazionale privato sulle società e diritto societario sostanziale applicabile) o ai trattati di diritto internazionale. Di

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

conseguenza, a seconda delle norme di diritto nazionale o internazionale applicabili, dette società potrebbero non avere uno statuto giuridico nell'Unione e gli azionisti potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti della società;

- **le succursali negli Stati membri dell'Unione-27 di società costituite nel Regno Unito** saranno succursali di società di un paese terzo, a cui si applicheranno le norme in materia di succursali di società di paesi terzi;
- nel Regno Unito non saranno più applicabili le [norme unionali](#) su **pubblicità, costituzione, salvaguardia e modificazione del capitale e fusioni transfrontaliere**. Di conseguenza, i portatori di interessi, compresi i dipendenti, i creditori e gli investitori, aventi rapporti con società del Regno Unito dovranno basarsi esclusivamente sul diritto nazionale del Regno Unito per le adeguate salvaguardie. Non saranno più applicabili le norme unionali sulla comunicazione obbligatoria al registro delle imprese di determinate informazioni societarie (ad esempio documenti e informazioni riguardanti gli atti costitutivi, la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che rappresentano la società, la liquidazione della società o il cambiamento di sede legale);
- al Regno Unito non si applicherà più il diritto unionale sull'accesso, anche transfrontaliero, alle informazioni societarie disponibili nei registri delle imprese dell'Unione. Pertanto, il **registro delle imprese del Regno Unito** non sarà più collegato al sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e le informazioni riguardanti le società del Regno Unito non saranno più disponibili attraverso il [portale europeo della giustizia elettronica](#). Inoltre, ai registri delle imprese dell'Unione non saranno più comunicati taluni aggiornamenti riguardanti le società britanniche (modifiche relative alle società del Regno Unito aventi una succursale nell'Unione-27; fusioni transfrontaliere cui partecipano almeno una società dell'Unione e una società del Regno Unito);
- la forma giuridica della [società europea](#) (SE) non sarà più disponibile nel Regno Unito.

Il sito web della Commissione sul diritto societario [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en) fornisce informazioni generali riguardanti il diritto societario dell'Unione. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale della Giustizia e dei consumatori